COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.11.2006
COM(2006) 696 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il presente progetto di regolamento del Consiglio mira a sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, l'applicazione dei dazi doganali a talune merci del capitolo 30 (prodotti farmaceutici) e a modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- **Contesto generale**

(1) Il capitolo 30 della Nomenclatura combinata (NC) riguarda i prodotti farmaceutici.

(2) Le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili, sono classificate, nel 2006, nei capitoli 39 o 60 (in funzione del loro materiale costitutivo) della versione 2002 del sistema armonizzato (SA). I dispositivi per stomia sono classificati, nel 2006, nel capitolo 39 della versione 2002 del sistema armonizzato. Questi prodotti sono soggetti a un dazio doganale del 6,5%.

(3) A partire dal 1° gennaio 2007, dopo la trasposizione della NC nel SA (a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale), tali prodotti saranno classificabili nel capitolo 30 della Nomenclatura combinata.

(4) In esito ai negoziati dell'Uruguay Round sui prodotti farmaceutici, il capitolo 30 è esentato da dazi doganali.

(5) Per motivi di sanità pubblica è nell'interesse della Comunità estendere a questi prodotti, a titolo autonomo, la suddetta esenzione da dazi doganali.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Coerente con le politiche nei settori del commercio, delle imprese, della sanità e delle relazioni esterne.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Sezione Nomenclatura tariffaria e statistica (settore NC) del comitato del codice doganale.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La sospensione corrisponde a quanto concordato in esito alla consultazione del gruppo.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti in materia doganale che rappresentano gli Stati membri nel comitato del codice doganale

Metodologia applicata

Riunioni.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

- **Valutazione dell'impatto**

Consultazione interservizi.

Vantaggi sanitari.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

- **Base giuridica**

Articolo 26 del trattato.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Non pertinente.

L'insieme delle misure proposte è conforme ai principi stabiliti allo scopo di semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

In virtù dell'articolo 26 del trattato CE le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Mancata riscossione di dazi doganali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) In esito ai negoziati svoltisi nell'ambito dell'Uruguay Round la nomenclatura combinata (NC), che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[2], ha stabilito l'esenzione da dazi doganali per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30.

(2) Le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili, e i dispositivi per stomia sono attualmente classificati in capitoli diversi della nomenclatura combinata e sono soggetti a un dazio del 6,5%. A decorrere dal 1° gennaio 2007, tuttavia, essi dovranno essere classificati nel capitolo 30 della nomenclatura combinata a seguito delle modifiche alla nomenclatura che figurano in allegato alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione doganale.

(3) Per motivi di sanità pubblica è pertanto nell'interesse della Comunità estendere a questi prodotti, a titolo autonomo, l'esenzione per i prodotti farmaceutici che rientrano nel capitolo 30. Tale esenzione deve essere attuata tramite una sospensione dei dazi per un periodo indeterminato.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5) Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2007, stabilita dal regolamento (CE) n. 1549/2006, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1° gennaio 2007,

1 GU C […] del […], pag. […]

2 GU L 256 del 7.9.1987. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione VI, capitolo 30, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio è modificato come segue:

a) la voce della terza colonna del codice NC 3006 10 30 è sostituita dalla seguente:

"6,5*

* Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato."

b) la voce della terza colonna del codice NC 3006 91 00 è sostituita dalla seguente:

"6,5*

* Dazi doganali sospesi a titolo autonomo per un periodo indeterminato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Proposta senza incidenza finanziaria

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, avente il seguente effetto:

È molto difficile stimare la perdita di risorse proprie che la presente proposta comporta. Per queste due categorie di prodotti non sono disponibili statistiche precise relative alle importazioni, in quanto nel 2006 essi sono classificati in diverse sottovoci residue in cui il volume degli scambi è molto elevato.

Sulla base delle importazioni realizzate nel 2005, la perdita massima di entrate per i due prodotti è stata stimata a 1 104 000 euro (al netto della detrazione del 25%), il che corrisponde alla stima delle perdite, per il 2005, delle merci similmente trasferite nel corso del precedente esercizio SA.

milioni di EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate[3]	Inizio	[Anno n]
Articolo 120	*Incidenza sulle risorse proprie*	1/1/2007	828 000

4. MISURE ANTIFRODE

Applicazione delle consuete misure previste dal codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

[3] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25 % delle spese di riscossione.